

Pierangelo Buongiorno

'Contra voluntatem'. Nota in margine ad AE 2016, 589

Il diritto romano antico affonda le sue radici nella materia viva dell'esperienza, e non solo (non soltanto) nelle elaborazioni della giurisprudenza e nelle pagine, per quanto trepide, della compilazione giustiniana. Iscrizioni, papiri – testi spesso frammentari e dispersi – restituiscono il diritto alla sua sostanza concreta, al respiro delle relazioni e dei conflitti da cui nasce.

In essi, termini come *voluntas* non designano un'astrazione, ma la vibrazione instabile dell'agire umano: volontà che si afferma e si dissolve, che muta nel contatto con la vita e con la morte. Studiare questi segni significa restituire alla semantica giuridica il suo spessore reale, là dove il *ius* non è ancora dottrina, ma forma della vita che cerca di farsi regola. E quindi, c'è da chiedersi: che limiti e che effettività ha la *voluntas* di un testatore di fronte alla disperazione muta di una madre davanti alla morte del figlio?

Le pagine che seguono non sono dunque solo un esercizio esegetico di un testo epigrafico, ma uno spunto di riflessione, per quanto minimo, sul rapporto fra il diritto e la vita quotidiana.

1. I lavori di censimento dei materiali conservati nei magazzini del Museo della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano – operati ormai una quindicina di anni fa dal cristianista (recentemente scomparso) Giuseppe Cuscito – hanno portato all'attenzione degli studiosi un'iscrizione funeraria in marmo chiaro (21,5 x 39,8 x 6,5 cm.; lettere 2,5 cm.), arrotondata sulla parte superiore e mutila ai lati e nella parte bassa, che reca il seguente testo superstite:

B(oniae) ((monogr. Christi)) m(emoriae)

[---] *posuit mater* + [---]

3 [--- *contra*] *boluntate*[*m* ---]

[---]*sar*+ [---]

--- ---

Le circostanze, il contesto e la data del rinvenimento della lastra sono ignote¹. *L'editio princeps* – operata dallo stesso Cuscito in *ICI XVI.143*² e munita di una foto di ottima qualità in scala di grigi – risulta molto accurata con riguardo all'esame degli aspetti più prettamente epigrafici: descrizione del cristogramma (di cui si rileva l'inserimento in un *clipeus* in cui i tipici α e ω sono sostituiti da due puntini³), analisi di dimensioni e forma delle lettere. Poco si dice in merito alla possibile datazione del pezzo e nulla con riguardo al contenuto del testo: quello superstite e, soprattutto, quello perduto.

2. Prendiamo dunque le mosse dalla prima delle due questioni che l'edizione Cuscito lascia aperte. L'assenza (eccezion fatta per il cristogramma) di elementi datanti all'interno del testo superstite, e di indicazioni relative al contesto di rinvenimento dell'epigrafe, impone una datazione su base paleografica.

Questa riconduce a un periodo fra il IV e gli inizi del V secolo, giacché le lettere in capitale elegante, incise «con modulo uniforme e impaginazione ... accurata»⁴, riconducono all'orizzonte epigrafico di un'officina del massimo momento di splendore di *Mediolanum*⁵, ossia al tempo in cui la città divenne uno dei punti di riferimento della cristianità nell'Italia settentrionale (a partire dall'editto che proprio lì fu emanato da Costantino e Licinio nel 313 d.C.). Un periodo il cui apice si raggiunse con l'attività episcopale di Ambrogio, attivo a Milano nell'ultimo venticinquennio del IV secolo, in un impero ormai morente. Quello stesso Ambrogio che proprio a Milano, il 27 febbraio del 395, celebrò i funerali di Teodosio – l'ultimo imperatore dell'impero unito e padre della definitiva, forzata cristianizzazione dello stesso – morto poco più di un mese prima.

¹ Il testo non è in ogni caso censito in V. FORCELLA - E. SELLETTI, *Iscrizioni cristiane in Milano anteriori al IX secolo*, Codogno, 1897.

² *Inscriptiones Christianae Italiae septimo saeculo antiquiores* (= *ICI*), n.s. XVI (*Regio XI, Mediolanum III*), ed. G. Cuscito, Bari 2016, 130 n. 143. L'iscrizione è stata ripresa in AE 2016, 589. Nel mese di novembre 2025 essa non risulta ancora censita in EDR.

³ Per queste tipologie v. F. GROSSI GONDI, *Trattato di epigrafia cristiana latina e greca del mondo romano occidentale*, Roma 1920, 63 ss., che per questo genere di cristogramma (e relative varianti) propone una cronologia a partire dalla seconda metà del IV secolo.

⁴ Così G. CUSCITO, *ad ICI XVI.143*.

⁵ In tema v. diffusamente la documentata tesi di dottorato di S. ZOIA, *Un 'Mediolaniensis mos' in epigrafia: l'officina epigrafica di Mediolanum*, Bologna, 2015.

3. In quanto alla seconda questione, vale a dire il testo e le sue lacune, se il *bonae memoriae* della linea 1, inframmezzato dal *chrismon*, è il dativo che ha ormai sostituito – nella società cristianizzata del tardo impero – il *D(is) M(anibus)*⁶ e non crea problemi di sorta, i problemi incominciano con la seconda linea. È *ictu oculi* evidente come il testo sia severamente mutilo, tanto che ignoriamo nome ed età del defunto e anche il nome della madre.

La seconda linea si apre con una breve lacuna sulla sinistra dello specchio epigrafico (non segnalata da Cuscito, che non segnala il segno che precede il *posuit*), che possiamo stimare in circa tre o quattro lettere, considerando l'arrotondamento della parte superiore dell'iscrizione. Vi è dunque da supporre che in essa, troppo breve per accogliere al genitivo il nome del defunto, trovasse spazio, se non una *hedera distinguens*, un pronome dimostrativo come per esempio *hoc* (pronome che quindi si riferirebbe al monumento funebre sul quale l'iscrizione era collocata).

Pertanto: [*hoc*] *posuit mater*, «la madre pose questo monumento funebre» seguito da un segno che è poco chiaro, e che precede a sua volta una frattura. Potrebbe essere o una *p* riuscita sgraziata al lapicida o più probabilmente il gambo di una altra *hedera distinguens*: un vero e proprio segno di interpunzione, quasi a voler isolare la frase alla seconda riga e il testo che seguiva nelle linee successive? Viceversa, se si trattasse di una *p*, essendoci spazio per una lacuna di ulteriori due o tre lettere, si potrebbe postulare: [*hoc*] *posuit mater p[ia?]*.

Quindi, alla linea 3, con il tipico scambio consonantico *b-v*⁷, si legge: [--- *contra*] *boluntate[m ---]*, «contro la volontà». La formulazione, va detto, è un *hapax* nella epigrafia funeraria. Una volontà negata, contraddetta: ma di chi?

La linea 4, l'ultima superstite, aiuta ben poco a sciogliere l'arcano. Si legge appena *sar*, seguito ancora una volta da tracce di una lettera che potrebbe essere una *c*: *sarc[ophagum]*? Possibile, ma le tracce della prima e dell'ultima lettera sono qui così incerte, e la lastra usurata, che il primo editore a ragione non ha escluso che si legga ---*care*---: un frustolo di testo che può essere un avverbio (*care*, per l'appunto), o una forma verbale del verbo *careo*, o più probabilmente parte di un verbo che potrebbe essere, per esempio, *aedifi[care]*.

⁶ Per quanto siano attestati dei casi di sopravvivenza della formula *D M* in contesti paleocristiani (soprattutto per le epigrafi più antiche, talvolta con un «voluto ed esplicito richiamo all'inviolabilità della tomba ... soprattutto quando l'inumazione riguardava aree sepolcrali pagane ancora in uso»): per esempio ad Aquileia, come ha messo in luce di recente F. MAINARDIS, *Dell'uso della formula D(IS) M(ANIBVS) nelle iscrizioni dei Cristiani di Aquileia*, in *'Legite, tenete, in corde habete'. Miscellanea in onore di G. Cuscito*, a cura di F. Bisconti, Trieste, 2020, 271 ss. (e part. 281 s., da cui la citazione che precede in questa nota).

⁷ Sul punto G. CUSCITO, *ad ICI XVI.143*. Segnalo che della *a* di *contra* sembra intuirsi l'apice proprio sul punto di frattura della lastra.

E quindi: [sepulcr(um) aedifi]care[iussit]? Possibile anche questa soluzione, forse financo più suggestiva dell'altra. Ma nessuna certezza è possibile in ordine alla ricostruzione del testo, che d'altra parte proseguiva per un numero imprecisato (ma, verrebbe di dire, non elevato) di linee.

4. In entrambi i casi sopra prospettati, il testo lacunoso sembra poter essere restituito nel senso che la madre decise di seppellire il figlio contro una espressa volontà (*contra voluntatem*), che, in un contesto come quello dell'epigrafe in esame, può intendersi soltanto come una disposizione di ultima volontà.

Contra voluntatem non è infatti *contra votum* (o anche *contra vota*), vale a dire la formula impiegata (sempre da committenza cristiana) per dare voce al dolore di genitori che – contro ogni speranza e aspettativa – si trovano a dover seppellire i propri figli morti troppo presto; di codesta formulazione abbiamo peraltro svariati esempi in epigrafia, in varie epoche e contesti⁸.

La *voluntas* si riferisce piuttosto, nei testi epigrafici di natura sepolcrale e talvolta anche onoraria, pressoché costantemente a una disposizione di natura testamentaria a titolo generale o particolare che fosse. L'esempio più significativo è la chiusa del testamento di Manio Meconio Leone, redatto in epoca antonina e un cui escerto è noto epigraficamente da *CIL* X.114 = *ILS* 6469, iscrizione incisa per volontà dello stesso Meconio dal *corpus* degli *Augustales* di *Petelia municipium* della *regio III* (oggi Strongoli, in provincia di Crotone). *In latere* vi si legge:

[A v]obis autem Augustales peto hanc voluntatem | meam
ratam habeatis et ut perpetua forma obser|vetis curae vestrae
mandetis quo facilius autem | nota sit corpori vestro haec erga vos
volunta{em}<s> | totum loco kaput quod ad vestrum honorem
pertinet.

Il *corpus* degli *Augustales* è istituito legatario da Meconio sotto condizione⁹, essendo richiesto di dare pubblica affissione all'intero *kaput ex*

⁸ In tema U. EHMIG, *Adversus vota* / 'contra votum', in *Epigraphica*, LXXIV, 2012, 201 ss.

⁹ La capacità dei *corpora* di *Augustales* di ricevere per legato era, prima della riforma operata da Marco Aurelio (Paul. 12 *ad Plaut.* D. 34.5.20), frutto di specifiche concessioni, introdotte forse come *beneficia* imperiali. Sul punto v. P. BUONGIORNO, *Riflessioni sulle riforme in tema di diritto associativo da Augusto a Settimio Severo*, in *Iura*, LXXI, 2023, 103.

testamento che li riguarda¹⁰: tale disposizione è espressamente indicata come *voluntas*. Ma numerosi altri esempi di iscrizioni in cui si allude alla *voluntas testamenti* o alla *voluntas testatoris* sarebbero possibili¹¹.

Ma ritorniamo alla nostra mutila iscrizione da *Mediolanum*. Per identificare la paternità della volontà contraddetta dalla donna è possibile avanzare almeno due ipotesi.

Potrà in primo luogo supporre che si tratti della volontà testamentaria del figlio. Questi, morendo, potrebbe aver istituito erede la propria madre, magari con l'espressa disposizione (un *modus*?) che gli fosse realizzata una sepoltura modesta. Una disposizione di ultima volontà che contraddiceva l'ideologia sottesa a certi pomposi monumenti funebri a noi noti dalla tradizione (come per esempio quello al quale ambiva Trimalcione o quello richiesto da un tale agli eredi e da realizzarsi avendo per esempio il sepolcro di P. Settimio Demetrio *quod in via Salaria esset*: vicenda su cui si sarebbe pronunciato, n un celebre responso, Servio Sulpicio Rufo)¹². Ma che era senz'altro in linea con una certa cultura pauperistica in voga, soprattutto nei contesti sociali medio-bassi, nell'impero ormai cristianizzato.

Tuttavia la madre, sopraffatta dal dolore, potrebbe aver deciso di contraddire la volontà del figlio realizzando un monumento funebre di maggior valore, discostandosi così dal *modus*. Se così fosse potremmo po-

¹⁰ Una fattispecie analoga a quella che si riscontra per esempio in AE 2000, 344 = EDR105294, su cui v. G. CORAZZA, *Gli Augustales della Campania romana*, Napoli, 2016, 254 ss.

¹¹ Si vedano, e.g.: CLE 1982 = AE 1900, 196, lin. 2 s.: *quod tua mandavit fieri suprema voluntas / hoc ego perfeci ...*; CIL III.3533 (= 13367) = *Tit. Aq. II 559: Augendus et Amandus / liberti et heredes ex voluntate / testamenti curantibus Decim(io) / Dionisio (sic!) Aug(ustali) col(oniae) s(upra) s(criptae) et / Aur(elio) Papia vet(erano) leg(ionis) II Adi(utricis) faciendum c(uraverunt)*; CIL XIV.3993 = ILS 1175: *Calpurnia Rufria / Aemilia Domitia / Severa c(larissima) f(emina) filia / patri piissimo / secundum voluntate(m) eius*. EDR 101928: *Q(uinti) Muci / Velinei voluntate / testamento Q(uinti) l(iberti) / Albani*. Ma v. anche AE 1978, 19; CIL III.1230; CIL XIII.415; *Hisp. Ep.* 1997, 105.

¹² Cfr. rispettivamente Petron. *Sat.* 71 (su cui in fin dei conti piuttosto ovvie mi sembrano le osservazioni di F. GUIDETTI, *La tomba di Trimalchione. Saggio di commento archeologico al Satyricon*, in *Lo sguardo archeologico. I normalisti per P. Zanker*, Pisa, 2007, 77 ss., secondo cui Petronio avrebbe avuto in mente monumenti funebri realmente esistenti al suo tempo) e Alf. 5 dig. D. 35.1.27 (su cui v. M. MIGLIETTA, *Casi emblematici di 'conflitto logico' tra 'quaestio' e 'responsum' nei 'digesta' di Publio Alfenio Varo*, in *Studi in onore di A. Metro*, IV, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, 275 ss., part. 301 ss., con bibliografia). Per un inquadramento generale sull'ideologia sepolcrale in Roma antica utile appare la lettura di M. SQUILLANTE, *La fama oltre la vita: temi e figurazioni del sepolcro*, in *La memoria post mortem dall'Antichità al Medioevo*, a cura di V. Lucherini e M. Squillante, Roma, 2019, 69 ss., e – con particolare riguardo alle implicazioni giuridiche – soprattutto L. D'AMATI, *'Dis Manibus (sacrum)'. La sepoltura nel diritto della Roma pagana*, Bari, 2021, part. 107 ss.

stulare che dopo *contra voluntatem* fosse appunto specificato che la donna avesse fatto edificare il *sepulchrum* segnalando le doti del figlio premortole che avevano giustificato tale scelta.

5. Che la volontà violata sia quella del figlio *de cuius* è un'ipotesi non da escludersi. Ma non è una certezza. A contraddirla è anzi il fatto che l'iscrizione, pur di pregevole fattura, non appare particolarmente ricercata nei dettagli. Potrebbe anzi trattarsi, attese le dimensioni e la forma, di una lastra collocata in un contesto catacombale.

Si fa quindi strada una ipotesi ulteriore, che introduce a uno scenario per certi versi ancora più drammatico. E cioè che la madre, già erede di un *de cuius* altrimenti ignoto, avesse violato le disposizioni testamentarie di questi, che l'aveva sì istituita erede e probabilmente titolare di un diritto a essere inumata all'interno di un *sepulchrum hereditarium*, senza però concederle il diritto a seppellire terzi (*ius mortuum inferendi*)¹³.

Questo genere di divieti, evidentemente posti di frequente dai testatori al fine di limitare l'accesso al *ius sepulchri*, è ben noto dalla documentazione epigrafica (oltre che dal richiamato testo di Petron. *Sat.* 71), nella quale risultano spesso stilizzati nella formula *HMHNS*, vale a dire *h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur)*, o simili. La loro liceità era del resto stata ribadita sotto Caracalla, un cui *rescriptum* era richiamato in proposito da Ulpiano (Ulp. 25 *ad ed.* D. 47.12.3.3)¹⁴:

¹³ Sui *sepulchra hereditaria*, e la relativa definizione gaiana (Gai. 19 *ad ed. prov.* D. 11.7.5), v. ora M. MILANI, *Il regime giuridico dei sepolcri tra Roma antica e Italia contemporanea*, in *A New Thinking About 'Res': Roman Taxonomies in the Future of Goods*, a cura di M. Falcon, Napoli, 2022, 47 ss. (con bibliografia) e, con più spiccato riguardo alla distinzione fra *ius sepulchri* e *ius mortuum inferendi*, v. ID., *Il regime dei sepolcri nella giurisprudenza classica*, Napoli, 2023, 139 ss.

¹⁴ Su questo testo oltre all'acuta lettura d'insieme svolta da V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni ordinate curate edite da P. Bonfante*, I, Roma, 1933, 176, v. soprattutto S. LAZZARINI, *'Sepulchra familiaria', Un'indagine epigrafico-giuridica*, Padova, 1991, 10 s. e ora i lavori di M. MILANI citati alla nota precedente e U. BABUSIAUX, *'Dis Manibus'. Zum römischen Grabrecht*, in *ZSS*, CXLI, 2024, 113, con esempi. Interessante la lettura che di questo testo proponeva, a suo tempo, E. ALBERTARIO, *A proposito di un nuovo studio sulle molte sepolcrali* (1911), ora in *Studi di diritto romano*, II. *Cose, diritti reali, possesso*, Milano, 1941, 66, secondo cui il passo andrebbe riferito esclusivamente ai sepolcri ereditari: solo in questi, infatti, sarebbe stato in genere ammesso il seppellimento di defunti estranei alla famiglia, purché il testatore non avesse disposto diversamente; nei sepolcri familiari, viceversa, la natura per così dire domestica della tomba avrebbe escluso la possibilità di accogliere un *mortuus alienus*.

Si quis in hereditarium sepulchrum inferat, quamvis heres, tamen potest sepulchri violati teneri, si forte contra voluntatem testatoris intulit: licet enim cavere testatori, ne quis eo inferatur, ut rescripto imperatoris Antonini cavetur: servari enim voluntatem eius oportere. ergo et si cavit, ut unus tantum heredum inferret, servabitur, ut solus inferat.

Per seppellire il figlio premortale, dunque, l'anonima madre di *Mediolanum* potrebbe avere operato *contra voluntatem testatoris*, adoperando il loculo catacombale o la porzione di area sepolcrale che sarebbe spettata a lei, con tutte le conseguenze del caso in termine di sanzioni previste per la violazione del divieto di *ius mortuum inferendi*, vale a dire la convenibilità a mezzo di un'*actio sepulchri violati*. Se esperita entro un anno dai fatti dal titolare del sepolcro o dagli eredi titolari del *ius sepulchri*, tale *actio* poteva portare a una condanna a una pena pecuniaria equitativamente fissata dal giudice. Viceversa, se esperita da un *quivis de populo* a mezzo di un'azione popolare, portava a una condanna di ben 100.000 sesterzi¹⁵. Una cifra di valore non trascurabile.

Come è stato di recente messo in evidenza, però, l'elemento costitutivo della condotta delittuosa era il dolo¹⁶. D'altra parte (qui ci muoviamo però sul piano della mera speculazione), forse non vi era dolo nel gesto compiuto da questa madre, quanto piuttosto il dolore e l'urgenza di una donna chiamata a compiere un gesto contro natura come la sepoltura di un figlio.

E allora se così veramente andarono le cose, è possibile ipotizzare che a questa madre disperata dovesse apparire opportuno ammettere – a mo' di *excusatio* – la propria responsabilità sin dalla lapide sepolcrale, magari confidando nella compassione degli altri, in primo luogo i potenziali controinteressati, nel desistere dal promuovere l'azione.

6. Concludendo. Gli enigmi che l'iscrizione studiata reca con sé non si risolvono a fronte della lacunosità del testo e per quanto la seconda ipotesi formulata paia da prediligersi, nulla la prova in maniera indefetti-

¹⁵ Sull'*actio sepulchri violati* vedi ora i saggi di A. PATURET, *Le mécanisme de l'actio sepulchri violati en droit romain*, in *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico*, a cura di R.-M. Bérard, Roma, 2021, 191 ss. e soprattutto di L. D'AMATI, *La violazione di sepolcro dalla Repubblica al Principato tra 'actio' e 'crimen'*, in *TSDP*, XV, 2022, 1 ss. e di F. BOTTA, *Per la storia del 'crimen sepulchri violati'*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma*, a cura di F. Fasolino, Torino, 2022, 261 ss.

¹⁶ Così A. PATURET, *Le mécanisme*, cit., 191 ss.

bile. Come insegnava Francesco De Martino, ci sono delle circostanze in cui lo storico (a maggior ragione lo storico del diritto, aggiungerei) deve imparare a lasciare la pagina bianca.

La riflessione fin qui svolta ci lascia in ogni caso – credo – un profondo insegnamento. La volontà, persino l'ultima volontà, non è soltanto *ambulatoria*. Direi anche che è una sostanza potenzialmente volatile. Che è spesso messa a dura prova dalle contingenze della vita e si dissolve fino a disperdersi (come in certi celebri versi di Ghiánnis Rítsos messi poi in musica da Míkis Theodorákis) a contatto con le lacrime del compianto addolorato di una madre dinanzi al corpo senza vita del proprio figlio.